

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-4061 del 28/07/2017
Oggetto	AREE DEMANIO IDRICO - RINNOVO DI CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE DEL TORRENTE CROSTOLO IN COMUNE DI REGGIO EMILIA (RE) - CODICE PROCEDIMENTO RE04T0161 - RICHIEDENTE FIORISTA CILLONI Snc
Proposta	n. PDET-AMB-2017-4168 del 26/07/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno ventotto LUGLIO 2017 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

Pratica N. 21576/2017

OGGETTO: AREE DEMANIO IDRICO - RINNOVO DI CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE DEL TORRENTE CROSTOLO IN COMUNE DI REGGIO EMILIA (RE) - CODICE PROCEDIMENTO RE04T0161 - RICHIEDENTE FIORISTA CILLONI Snc

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 21 aprile 1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 140 e seguenti, relativi alla gestione del demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) a far data dal 01/05/2016;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/95, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale Arpae n. 99 del 31/12/2015 "Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015";
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni" e conferma degli incarichi di Posizione Organizzativa al personale della Regione Emilia-Romagna distaccato ad Arpae sulle funzioni assegnate ai sensi della L.R. 13/2015;

VISTE le disposizioni in materia:

- il Regio Decreto 25.07.1904 n. 523 "T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie"
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici";
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m. e i. contenente le disposizioni di legge in materia ambientale;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004 n. 7 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed

integrazioni a leggi regionali”, in particolare Capo II del Titolo II, “Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio”;

- la D.G.R. 18.06.2007 n. 895 “Modificazioni alla disciplina dei canoni di concessione delle aree del demanio idrico ai sensi dell’art. 20, comma 5 della L.R. 7/04”;
- la L.R. 22.12.2009 n. 24, Legge finanziaria regionale - Bilancio pluriennale 2010-2012, art. 51;
- la D.G.R. 29.06.2009 n. 913, “Revisione canoni aree del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/04”;
- la D.G.R. 11.04.2011 n. 469, “Revisione canoni aree del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004”;
- la Legge Regionale 30 aprile 2015 n. 2 “Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015”, e in particolare l’art. 8 “Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1622 del 29/10/2015 “Disposizioni in materia di demanio idrico, anche ai sensi dell’art. 8 della L.R. 2/2015”;

EVIDENZIATO inoltre che la L.R. 13/2015, articoli 14 e 19, ha attribuito all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, tra le altre, le funzioni relative alla difesa del suolo e sicurezza idraulica comprese quelle afferenti al servizio di piena, al Nulla Osta Idraulico ed alla sorveglianza idraulica;

PRESO ATTO:

- della domanda in data **26/10/2016** presentata dalla ditta **Fiorista Cilloni Snc** C.F./Partita IVA **00549350353** tendente ad ottenere il rinnovo della concessione per l'occupazione di area di pertinenza demaniale del **Torrente Crostolo** in Comune di **Reggio Emilia (RE)** via **Martiri della Bettola**, identificata al NCT di detto Comune al foglio **182** dalla particella **36** ad uso **area per deposito piante**;

VERIFICATO:

- che sul B.U.R.E.R. n. 151 in data 31/05/2017 è stata effettuata la pubblicazione della domanda di rinnovo della concessione e che nei termini previsti dalla L.R. N. 7/2004 non sono pervenute osservazioni, opposizioni, né domande concorrenti;
- che, il richiedente ha versato, ai sensi dell'art. 20, comma 9 della LR n. 7/2004, l'importo dovuto per l'espletamento dell'istruttoria della domanda di rinnovo;
- che il **deposito cauzionale** ai sensi ai sensi del comma 1 dell'art. 154 della L.R. n. 3/1999 e successive modificazioni, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, **è stato costituito dalla ditta concessionaria, per l'importo di € 284,13**;
- che, dall'esame della documentazione agli atti, i **canoni** dovuti per la succitata concessione risultano essere stati **assolti fino al 14/12/2011**;

ACCERTATO:

- che i terreni interessati non ricadono in area Parco o protetta e non sono all'interno di un'area SIC/ZPS;

DATO ATTO:

- che è stato redatto il Disciplinare di Concessione che stabilisce, oltre alle clausole di natura economica, le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'esercizio della concessione;
- che Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/90 e della Legge Regionale n. 32/93, è la sottoscritta Dott.ssa Valentina Beltrame Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia;
- che nel procedimento istruttorio non sono emerse condizioni riconducibili a cause di diniego;
- che, ai sensi dell'art. 154 della L.R. 3/99 e successive modificazioni, il richiedente è tenuto a

costituire, a favore della Regione, apposito deposito per l'importo corrispondente alla misura di una annualità del canone previsto - a titolo di cauzione a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione;

- che pertanto, per il ritiro del presente provvedimento, il richiedente è tenuto al versamento dell'importo di **€ 271,00** in ragione dell'assolvimento del canone di concessione dovuto per l'annualità **2017** e dovrà essere accertato l'avvenuto versamento degli importi relativi ai canoni di concessione **dovuti dal 15/12/2011 al 31/12/2016** per l'importo complessivo di **€ 1.444,33**;

ACQUISITO il Nulla Osta Idraulico rilasciato dall'AIPO, assunto al protocollo n. PGRE/2017/6852 in data 12/06/2017, che ha subordinato lo stesso alle prescrizioni riportate nel disciplinare di concessione;

RITENUTO, sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnico-amministrativa esperita, che l'occupazione richiesta sia ammissibile sotto l'osservanza delle condizioni e prescrizioni contenute nel disciplinare parte integrante e sostanziale del presente atto;

D E T E R M I N A

- a) di concedere, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, a **Fiorista Cilloni Snc** C.F./Partita IVA **00549350353** con sede in Reggio Emilia, il rinnovo della concessione assentita dalla Regione Emilia Romagna con Determina dirigenziale n. 13986 del 01/12/2010 per l'occupazione dell'area demaniale pertinente al Torrente Crostolo, identificata al NCT al foglio 182, particella 36, ad uso area per deposito piante;
- b) di stabilire che a norma dell'art.17 della L.R. 7/2004, la concessione sia rinnovata fino al 31/12/2022;
- c) di fissare il valore del canone annuo, determinato sulla base della normativa citata in premessa, in **€ 271,00** per l'anno solare 2017;
- d) di fissare in **€ 271,00** l'importo del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, in base a quanto previsto dal comma 4 dell'art. 8 della L.R. 2/2015 dall'art. 154 della L.R. 3/99 e successive modificazioni, dando atto che il deposito cauzionale è stato costituito in data 09/11/2010 per l'importo di **€ 284,13**;
- e) di stabilire che la ditta concessionaria, qualora non avesse già provveduto, è tenuta al versamento degli importi indicati di seguito, da effettuarsi prima del ritiro del presente provvedimento, secondo le modalità che saranno indicate con successiva comunicazione:
 - **€ 271,00 quale canone per l'annualità corrente;**
 - **€ 1.444,33 quale ammontare complessivo del canone dal 15/12/2011 al 31/12/2016;**
- f) di approvare il Disciplinare di concessione parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente le condizioni e prescrizioni per l'esercizio della concessione;
- g) di stabilire che il presente provvedimento avrà efficacia solo dopo la sottoscrizione del disciplinare e il ritiro dell'atto stesso da parte del concessionario previo versamento del canone dovuto;
- h) di comunicare al concessionario l'avvenuta adozione del presente atto ed il termine entro cui effettuare quanto stabilito al punto precedente;
- i) di dare atto che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;

j) di dare atto, infine:

- che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del Bilancio della Regione Emilia Romagna
- che qualora il presente provvedimento sia soggetto a registrazione fiscale ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 questo debba essere fatto a cura del Concessionario entro il ventesimo giorno dalla data di avvenuta adozione del presente atto
- che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico dell'amministrazione concedente e ne sarà consegnata al concessionario una copia conforme che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza
- che il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi all'autorità giurisdizionale ordinaria ovvero, entro 60 giorni dalla ricezione, dinanzi all'autorità giurisdizionale amministrativa ai sensi del D.lgs. 2.7.2010 n. 104 art. 133 c. 1 b) e s.m.i..

*LA DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI REGGIO EMILIA
Dott.ssa Valentina Beltrame*

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rinnovo della concessione assentita dalla Regione Emilia Romagna con Determina dirigenziale n. 13986 del 01/12/2010 per l'occupazione area del demanio idrico del Torrente Crostolo in territorio del Comune di **Reggio Emilia (RE)** via Martiri della Bettola ad uso **area per deposito piante** a favore di **Fiorista Cilloni Snc** C.F./Partita IVA **00549350353**, in seguito indicato come "Concessionario".

Articolo 1

Oggetto della Concessione

La concessione ha per oggetto l'area demaniale pertinente il Torrente Crostolo, identificata al NCT al foglio 182, particella 36.

L'occupazione della suddetta area è concessa per area deposito piante.

Articolo 2

Durata della concessione

La concessione, a norma della L.R. 7/2004, art. 17, è rinnovata fino al **31 dicembre 2022**;

La stessa potrà essere rinnovata ai sensi dell'Art. 18 L.R. 7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere le modifiche ritenute opportune, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo.

Articolo 3

Canone, Cauzione e Spese

Il Concessionario dovrà corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, un canone di € 271,00 (riferito all'anno solare 2017) a norma della L.R. n. 7/2004, art. 20, comma 4, lettera c, come modificato dalla DGR n. 895/2007 lettera d).

Fatta salva la facoltà della Giunta regionale di aggiornare, entro il 31 ottobre di ogni anno, gli importi dei canoni annuali per le concessioni di demanio idrico tenendo conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa con decorrenza dal 1 gennaio, il concessionario, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015, è tenuto ad adeguare il canone da corrispondere per ogni singola annualità successiva a quella del rilascio della concessione aggiornandolo sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

L'importo della cauzione definitiva, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, corrispondente alla misura di un'annualità del canone previsto, ai sensi del comma 1 dell'art. 154 della L.R. n. 3/1999 e successive modificazioni, è di **€. 271,00.**

Articolo 4

Obblighi e condizioni particolari cui è assoggettata la concessione

Oltre alle condizioni e prescrizioni di cui al presente disciplinare, il concessionario ha l'obbligo di acquisire tutte le ulteriori autorizzazioni eventualmente necessarie alla realizzazione delle opere progettate, in qualsiasi momento ciò si rendesse necessario, sia prima delle loro esecuzione oppure durante l'esercizio della utenza stessa, sollevando l'amministrazione concedente da qualsiasi vertenza.

Prescrizioni contenute nel nulla osta idraulico dell' Agenzia Interregionale per il Fiume Po (AIPo) che si recepiscono nel presente disciplinare e si riportano nei seguenti punti:

1. la concessione che il presente nulla osta idraulico autorizza avviene sotto l'esclusiva responsabilità del richiedente;
2. la concessione in esame ed autorizzata dovrà essere conforme agli elaborati tecnici presentati e nel pieno rispetto di quanto previsto dalle norme di attuazione del PAI (Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico) e delle prescrizioni impartite da questo Ufficio a tutela delle proprietà demaniali, e saranno sotto l'esclusiva responsabilità ed a totale cura e spesa del richiedente;
3. il richiedente si rende pienamente ed integralmente responsabile dell'autorizzazione in oggetto, pertanto questa Agenzia si ritiene estranea agli effetti del risarcimento di tutti i danni che venissero arrecati alla proprietà pubblica e privata, nonché danni a persone o cose in conseguenza della presente autorizzazione, restando inoltre sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale, molestia o richiesta di risarcimento danni le possa pervenire in merito;
4. per qualsiasi sopravvenuta necessità questa autorizzazione riveste carattere di precarietà e pertanto potrà essere revocata immediatamente qualora divenisse incompatibile con lavori o modifiche da apportare al corso d'acqua e relative opere idrauliche senza che il richiedente possa chiedere alcun tipo di risarcimento;
5. è assolutamente vietato eseguire buche, bassure e scavi in genere che modifichino la morfologia del terreno o allontanare materiale dalle pertinenze demaniali che dovranno essere salvaguardate così come le difese idrauliche, con particolare riferimento all'attività legata alla presente autorizzazione;
6. dovranno essere adottate, a totale carico e spesa del richiedente, tutte le misure indispensabili e necessarie alla tutela della pubblica incolumità e la messa in atto di tutte le procedure atte all'interdizione in caso di eventi di piena per quanto attiene ai pericoli connessi alla concessione in oggetto, anche in considerazione del fatto che i terreni oggetto della richiesta ricadono all'interno della fascia C del PAI (Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico) e quindi con la possibilità di variazioni repentine dei livelli idrometrici;
7. considerato che i terreni oggetto della presente autorizzazione ricadono all'interno della fascia C del PAI (Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico), in caso di distruzione o danneggiamento di proprietà, delle attrezzature e/o dei materiali, in seguito ad eventi di piena del torrente Crostolo, il richiedente non avrà nulla a pretendere per ricostruzione o

ripristino da questa Agenzia, né potrà richiedere contributi, anche parziali, per poter provvedere direttamente alla ricostruzione o ripristino che dovrà comunque, se riconosciuto opportuno ai fini idraulici, avvenire a proprie cure e spese;

8. in caso di attivazione del servizio di piena, questa Agenzia si riserva la facoltà di interdire il transito nei terreni oggetto della presente autorizzazione, limitandone l'accesso ai propri mezzi ed a quelli degli operatori a qualunque titolo per conto dell'A.I.Po;
9. dovrà essere garantito il transito lungo le pertinenze idrauliche, demaniali lungo il tratto oggetto della concessione al personale dell'Agenzia che espleta il servizio di cui al T.U. – R.D. 25/07/1904, n. 523 e al R.D. 09/12/1937 n. 2669 e ai liberi professionisti incaricati dall'Agenzia nonché ai dipendenti delle imprese che operano a qualunque titolo per conto dell'A.I.Po nonché, in occasione di interventi sulle opere pubbliche, l'accesso alle aree dei mezzi di servizio e delle macchine operatrici;
10. questa Agenzia si ritiene sollevata nel caso in cui, a seguito della presente autorizzazione, si rinvenissero rifiuti o materiali inquinanti e/o esplosivi di qualsiasi natura ed origine, in tal caso l'allontanamento e la bonifica dei luoghi sarà a totale carico del proprietario del terreno come sancito dall'art. 192 del D.Lgs 03/04/2006 n. 152;
11. la documentazione amministrativa relativa alla Concessione dovrà essere esibita dal Concessionario o da personale incaricato, a semplice richiesta del personale A.I.Po addetto alla vigilanza;
12. l'autorizzazione stessa si intende accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, nei limiti che competono al Demanio e salvo i diritti di terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del Concessionario e con l'obbligo, da parte della stessa, di tenere sollevata e indenne l'A.I.Po ed i suoi funzionari da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'uso della presente autorizzazione, non esclusi gli eventi di piena;
13. nel caso di inadempienze delle suddette condizioni questa Agenzia si riserva di fare eseguire d'ufficio tutte quelle opere o lavori che fossero riconosciuti necessari per la tutela del pubblico interesse, con la riscossione delle somme nei modi e nelle forme e con i privilegi delle pubbliche imposte, come previsto dall'art. 19 del R.D. 09.12.1937 n. 2669, a carico del richiedente. Dette condizioni dovranno essere esplicitamente inserite nell'emettendo atto formale di concessione di competenza di codesta amministrazione regionale, unitamente alle clausole di carattere erariale;
14. la scrivente Autorità idraulica si riserva la facoltà di sottoporre il presente atto a revisione, ovvero, in caso di rinuncia alla concessione o di mancato rinnovo della stessa il Concessionario dovrà provvedere, a propria cura e spese, al ripristino dei luoghi ed all'allontanamento delle materie di risulta, in conformità alle prescrizioni che verranno impartite dall'A.I.Po; in caso di inadempienza la scrivente Agenzia provvederà in danno del Concessionario;
15. il Concessionario potrà cedere la concessione a terzi solo nei casi previsti per legge e previo il consenso scritto di quest'Ufficio; l'eventuale nuovo Concessionario dovrà comunque accettare le condizioni elencate nel presente atto;
16. per quanto non espressamente richiamato nel presente Nulla Osta Idraulico, valgono le disposizioni di legge attualmente in vigore ed interessanti la tutela dei Beni Ambientali e Forestali, la Polizia Idraulica e Polizia Stradale;

17. il presente Nulla Osta non esime il richiedente dall'ottenere tutte le eventuali autorizzazioni o concessioni necessarie a norma delle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento a quelle in materia urbanistica e di tutela ambientale e paesaggistica, rimanendo questo Ufficio del tutto estraneo a tali materie e sollevato al riguardo.

Stato delle opere – Le opere eseguite devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. La ditta titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato delle opere eseguite e del loro mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risultino innocue ai terzi ed al pubblico generale interesse.

In ogni caso, è d'obbligo la rigorosa osservanza delle norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006.

Articolo 5 **Obblighi e condizioni generali**

La concessione di occupazione di suolo del demanio idrico si intende assentita senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo della piena osservanza di Leggi e Regolamenti con particolare riguardo alle norme in materia idraulica, urbanistica e di tutela dell'Ambiente.

Il concessionario è tenuto alla custodia dei beni concessi, di cui avrà cura di eseguire regolarmente il controllo e la manutenzione, per tutta la durata della concessione, custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dal concessionario e/o suoi aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione.

Fanno comunque carico al concessionario tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in dipendenza della concessione, siano opportune o necessarie per:

1. la salvaguardia del buon regime idraulico del corso d'acqua di che trattasi nella località in oggetto;
2. la conservazione dei beni concessi;
3. la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi per l'incolumità pubblica delle persone (tabellazione segnaletica, barriere, recinzioni, rimozioni di pericoli ecc.).

E' a totale cura e spesa del concessionario assicurarsi l'accessibilità alle aree demaniali suddette.

Qualora il corso d'acqua, nel tratto interessato dalla concessione, debba essere oggetto di lavori e/o opere idrauliche comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione dell'area demaniale, l'Amministrazione concedente si riserva il diritto di modificare la superficie dell'area o di revocare la concessione: in tal caso l'area interessata dovrà essere restituita pulita e priva di qualunque materiale, coltivazione o manufatto;

Non può essere apportata alcuna variazione all'estensione delle occupazioni concesse, come individuate nella cartografia di riferimento, e alla destinazione d'uso né può essere modificato lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente;

La concessione è attribuita a titolo personale e non è trasferibile. Il Concessionario non può sub-concedere o locare, nemmeno in parte, il bene ottenuto in concessione.

Al termine della concessione il Concessionario ha l'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi nei modi indicati dall'Agenzia regionale competente. Qualora il Concessionario non ottemperasse nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima provvederà d'ufficio all'esecuzione in danno dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Agenzia regionale competente potrà a suo

insindacabile giudizio consentire, prescrivendo eventuali modifiche, la permanenza dei manufatti, che in tal caso saranno acquisiti gratuitamente al demanio.

La destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, il mancato pagamento di due annualità, nonché la sub-concessione a terzi comportano la decadenza della concessione a norma dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004.

La concessione è vincolata al rispetto, da parte del Concessionario, di tutte le vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia di polizia idraulica, di urbanistica ed edilizia, nonché di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale.

Il Concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale di questa Agenzia e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del Concessionario qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza

E' ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

Articolo 6 **Decadenza della Concessione**

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- il mancato pagamento di due annualità del canone;
- la subconcessione a terzi.

Firmato per accettazione il concessionario

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.